



## SEGRETERIA GENERALE

### **Rassegna settimanale delle novità giurisprudenziali, legislative, dei lavori parlamentari e delle informazioni utili.**

n. 11 del 17/03/2014

#### **AFFARI GENERALI ED ELETTORALE**

**Nota del Ministero dell'Interno del 21 febbraio 2014: in caso di fusione tra Comuni ex artt. 15- 17 del D.Lgs. n. 267/2000, i Sindaci con due mandati alle spalle possono ricandidarsi una terza volta per lo stesso ruolo nel nuovo ente.**

Il Ministero ha specificato che il divieto del terzo mandato (ex art. 51 del D.Lgs. n. 267/2000), opera solo se la candidatura a primo cittadino viene presentata nello stesso Comune dove il precedente Sindaco ha ricoperto la stessa carica per due mandati consecutivi.

Nel caso in cui, invece, il Comune si sia fuso con altri, ne deriva la creazione di un nuovo ente e, quindi non è applicabile il divieto del terzo mandato.

Occorre segnalare che negli ultimi mesi si è verificato un incremento del ricorso all'istituto delle fusioni; solo a partire dal 2014 sono già state approvate 26 fusioni, con la conseguente estinzione di 62 Comuni.

Fonte: Italia Oggi n. 61 del 13/03/2014 pag. 30

**L'Anci Lombardia ha pubblicato una nota in materia di composizione delle liste elettorali, dei Consigli e delle Giunte comunali, secondo la normativa vigente.**

In previsione delle prossime elezioni amministrative 2014, Anci Lombardia ha predisposto una nota in tema di composizione delle liste elettorali, dei Consigli e delle Giunte comunali.

Il documento, aggiornato alla normativa vigente al 6 marzo 2014, non tiene conto di quanto previsto nell'AS1212 (DDL "Delrio"), non ancora approvato dal Parlamento ed attualmente all'esame della I Commissione del Senato.

Fonte: ANCI del 12/03/2014

## **AFFARI GENERALI**

### **Semplificazione normativa e amministrativa: audizione della Corte dei Conti**

Il Presidente della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, ha presentato un documento in occasione dell'audizione presso la Commissione parlamentare per la semplificazione svoltasi lo scorso 12 marzo.

Nel documento il presidente Squitieri si sofferma sulla problematica della complessità normativa e amministrativa nei rapporti tra cittadini e imprese da un lato e la pubblica amministrazione dall'altro.

L'audizione richiesta alla Corte dei Conti nell'ambito dell'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione per la semplificazione normativa e amministrativa si articola in quattro parti: semplificazione normativa, semplificazione amministrativa, semplificazione fiscale e contributo dato dai controlli alla semplificazione.

Fonte: Corte dei Conti del 13/03/2014

### **Nel corso dell'audizione del Commissario per la spending review Cottarelli, in Commissione bilancio al Senato del 12 marzo scorso, è stato illustrato un piano di possibili risparmi nel 2014 di 3 miliardi di euro.**

Il risparmio indicato nel piano del Commissario per la spending review è notevolmente inferiore a quello previsto nei progetti originari, ma parrebbe sufficiente a perseguire l'obiettivo complessivo di 18 miliardi di euro nel 2015.

I risparmi non prevedono tagli all'istruzione o cultura, ma incidono in misura rilevante sulle partecipate dei Comuni.

Per quelle che erogano servizi pubblici, entro settembre verrà predisposto un piano di efficientamento attraverso fusioni.

Per quelle che non forniscono servizi pubblici, l'obiettivo sarà risparmiare circa 2 miliardi di euro di immobili pubblici tramite la loro chiusura.

In particolare, si prevede la razionalizzazione del CNEL, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, tramite legge costituzionale.

In materia di lavoro, il Commissario ha evidenziato la necessità di rafforzare la mobilità nel settore pubblico.

Fonte: Italia Oggi n. 61 del 13/03/2014 pag. 30

**Corte Costituzionale, sentenza n. 44 del 13 marzo 2014: è costituzionalmente legittimo l'art. 16, D.L. n. 138/2011, che ha obbligato i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti a gestire con Unioni o convenzione le funzioni indicate come fondamentali dalla legge statale ed i relativi servizi.**

L'associazionismo coatto necessario a ridurre la spesa pubblica corrente è principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ed è pertanto costituzionalmente legittimo.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 44 del 13 marzo 2014 ha respinto le censure sollevate da una decina di Regioni sull'art. 16, D.L. n. 138/2011, disposizione modificata dall'art. 19, D.L. n. 95/2012, che ha obbligato i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti a gestire con Unioni o convenzione le funzioni indicate come fondamentali dalla legge statale ed i relativi servizi.

I piccoli Comuni, non potendo adire direttamente la Corte Costituzionale, hanno sollevato la questione di legittimità per lesione delle proprie prerogative tramite le Regioni che hanno, invece, accesso diretto alla Consulta.

La Corte non ha ritenuto violata la competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali. Nella motivazione la Corte chiarisce che l'associazionismo coatto persegue l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica corrente ed in tale ottica è qualificabile come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e rientra nella potestà concorrente di cui all'art. 117, co. 3, Cost.

Le uniche pronunce di accoglimento della Consulta hanno riguardato questioni marginali relative a procedure e maggioranze consiliari per il varo delle forme associative.

Fonte: Italia Oggi n. 62 del 14/03/2014 pag. 33

**Dal 14 marzo 2014, l'A.N.AC ha avviato una sperimentazione per l'invio di quesiti e segnalazioni in materia di trasparenza mediante la procedura disponibile sul nuovo sito [www.campagnatrasparenza.it](http://www.campagnatrasparenza.it).**

Attraverso questa campagna, l'A.N.AC intende raccogliere quesiti e segnalazioni da parte di cittadini, imprese e PA sulle inadempienze e le violazioni di obblighi in materia di trasparenza nonché proposte per migliorare il sistema della trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

L'invio di segnalazioni, quesiti e proposte dovrà avvenire preferibilmente attraverso la procedura online appositamente prevista sul sito [www.campagnatrasparenza.it](http://www.campagnatrasparenza.it).

L'Autorità precisa che tutti gli altri quesiti e le segnalazioni che non fanno riferimento alla trasparenza devono essere inviati secondo le modalità illustrate nella sezione "Comunica con l'Autorità" del proprio sito istituzionale.

Fonte: A.N.AC del 14/03/2014

**Consiglio dei Ministri n. 6 del 12 marzo scorso: approvati importanti provvedimenti.**

Il Consiglio dei Ministri n. 6 del 12 marzo scorso ha approvato importanti provvedimenti tra cui: un decreto legge contenente disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, un disegno di legge contenente norme per agevolare ulteriormente il rispetto della normativa europea sui tempi di pagamento da parte della Pubblica amministrazione, un decreto legge per far fronte all'emergenza abitativa.

Nello stesso Consiglio dei Ministri n. 6/2014, è stata presentata la bozza di disegno di legge costituzionale recante "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione".

Il disegno di legge costituzionale prevede la riforma costituzionale del Senato in una Assemblea delle Autonomie, composta da presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché, per ciascuna Regione, da due membri eletti, con voto limitato, dai Consigli regionali tra i propri componenti, e da tre Sindaci eletti da una assemblea dei Sindaci della Regione. Il disegno di legge, inoltre, prevede l'abolizione costituzionale delle Province ed interviene sulla legislazione concorrente tra Stato e Regioni.

Fonte: Governo del 14/03/2014

## **APPALTI , LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA**

**Testo definitivo del D.L. 6.3.2014 n.16 sulla finanza locale, pubblicato sulla G.U. 6.3.2014 n.54,**

Nel testo definitivo del D.L. 6.3.2014 n.16 sulla finanza locale, pubblicato sulla G.U. 6.3.2014 n.54, è scomparso l'obbligo per le imprese abilitate nella sola categoria prevalente di subappaltare o affidare a mandanti le lavorazioni specialistiche.

Tale obbligo era stato reintrodotta nella precedente bozza del decreto legge, a rimedio della mancata conversione del DL 151/2013.

**Previsto un decreto ministeriale che consente la “smaterializzazione “ del DURC ed il controllo on line**

E' previsto un decreto del Ministero del Lavoro da adottare, sentiti INPS e Inail, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge sul lavoro.

Quando sarà in vigore il decreto attuativo, chi vorrà potrà verificare on line in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti di INPS , Inail e Casse edili.

Il risultato della verifica avrà 120 giorni di validità e sostituirà il Durc in tutti i casi, salvo quelli previsti dal decreto.

Sarà sufficiente l'inserimento del codice fiscale del soggetto da verificare.

Il provvedimento di regolamentazione dovrà occuparsi di un aspetto ora disciplinato dal Codice dei contratti pubblici: attualmente è previsto il rilascio di una dichiarazione con cui l'interessato dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla norma, ma in futuro per questo caso e per tutti quelli in cui al posto del Durc è richiesta una dichiarazione sostitutiva, non avrà più valore la data della dichiarazione, ma solo i dati ricavabili dalla verifica on line.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 72 del 14/03/2014 pag.7

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 28 febbraio 2014 n. 943 in materia di contratti dalle p.a. con riferimento a ulteriore sconto a seguito di aggiudicazione, risarcimento per responsabilità precontrattuale, individuazione e quantificazione di danno da ritardo.**

Il Consiglio di Stato ha affermato che la stazione appaltante può legittimamente concordare con la ditta aggiudicataria uno sconto maggiore rispetto a quello offerto in gara, senza che ciò costituisca una nuova aggiudicazione od una distorsione della concorrenza, se l'adeguamento è minimo e, non sfocia quindi in un "nuovo appalto" (nel caso preso in esame dal Consiglio di Stato la riduzione era stata ottenuta dalla ditta classificatasi seconda, a seguito dell'annullamento in sede giurisdizionale dell'aggiudicazione alla ditta classificatasi prima in graduatoria) ( Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 aprile 2007, n. 1827; sez. V, 23 agosto 2004, n. 5583; sez. VI, 14 maggio 2002, n. 604).

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che, una volta effettuata la comparazione tra i partecipanti alla gara ed individuata l'offerta migliore, non vi sono ragioni logico-giuridiche che impediscano all'Amministrazione appaltante di avviare un'ulteriore trattativa con il vincitore che ha presentato l'offerta migliore al fine di ottenere un risultato ancora più conveniente; tale non è neppure la tutela della par condicio.

Nel caso in esame i presupposti indicati risultavano rispettati. Trattandosi di uno sconto minimo, non risultavano modificate le condizioni essenziali dell'appalto e quindi non sussisteva nessun ostacolo dal punto di vista giuridico alla valutazione di convenienza dell'offerta "migliorata" di una ditta rimasta aggiudicataria a seguito dell'annullamento in sede giurisdizionale dell'aggiudicazione ad un'altra società, classificatasi prima in graduatoria.

Il Consiglio di Stato ha affermato che sussiste la responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione nel caso in cui quest'ultima abbia ingenerato nella controparte un legittimo affidamento nella utilità delle trattative, in violazione del principio costituzionale di buon andamento e dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1337 c.c. ( cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3831; sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 156; sez. V, 14 aprile 2008, nn. 1666 e 1667; sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3380).

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che il danno dev'essere risarcito nei limiti del c.d. "interesse negativo", che consiste nelle spese inutilmente sostenute e, inoltre, nella perdita di favorevoli occasioni contrattuali, cioè di ulteriori possibilità vantaggiose perse dal contraente a causa della trattativa inutilmente intercorsa.

Da ultimo, il Consiglio di Stato ha affermato che dev'essere accolta la domanda di risarcimento del danno da ritardo per il fatto che il provvedimento di aggiudicazione è intervenuto a distanza di tempo (nel caso di specie dopo un anno) dall'avvio del procedimento, quando ciò sia dipeso dalla stazione appaltante, essendo decorso un lasso di tempo giustificato solo in parte dalla ricerca di una soluzione più economica . Infatti, pur non essendovi nel caso di specie un termine fissato per la conclusione del procedimento, il tempo intercorso dalla formulazione dell'offerta migliorata sino alla delibera di non aggiudicazione , che è risultato di circa sette mesi, era da ritenere poco ragionevole ed eccessivo.

### **Nuovo regolamento AVCP: ampliamento dei soggetti che possono sollecitare l'intervento di precontenzioso.**

Con il nuovo regolamento sulle istanze di parere, approvato lo scorso 24 febbraio ed in vigore dal 7 marzo, anche le associazioni ed i comitati portatori di interessi diffusi possono interpellare l'Avcp.

La legittimazione dei soggetti che possono richiedere pareri all'AVCP è stata ampliata dal nuovo regolamento entrato in vigore lo scorso 7 marzo. L'Authority deve definire entro 90 giorni tutte le istanze di parere pervenute.

Il parere può essere richiesto sia in fase di esecuzione del contratto, sia dopo l'aggiudicazione definitiva come procedura di garanzia prima della stipula del contratto. E'ammesso anche il riesame della questione in presenza di nuove e documentate ragioni di fatto e/o di diritto.

In merito al rapporto con il contenzioso in sede giurisdizionale, l'istanza diviene improcedibile se interviene una pronuncia di primo grado. L'istanza di parere dev'essere corredata da tutta la documentazione utile per il caso specifico e le parti interessate possono presentare memorie e repliche.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 75 del 17/03/2014 pag. 35

## **CONTABILITA' E BILANCIO**

### **Patto di stabilità 2014/2016: pubblicato il decreto in attuazione del comma 19, art. 31, della Legge 183/2011**

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 58/2014 del Decreto ministeriale 10 febbraio 2014, le Province e i Comuni con più di 1.000 abitanti avranno 45 giorni di tempo per la comunicazione al Ministero dell'Economia delle informazioni sugli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2014/2016.

La scadenza per la trasmissione dei prospetti contenenti le informazioni sugli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2014/2016 viene fissata al 25 aprile 2014, con possibilità di slittamento per via dei giorni festivi a lunedì 28 aprile.

Entro tale data, gli enti soggetti al Patto di stabilità per il triennio 2014/2016 trasmettono i prospetti allegati al DM 10 febbraio 2014 (nei quali sono evidenziate le modalità di calcolo per la determinazione del concorso alla manovra per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto nel sito <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>

Le modalità di trasmissione sono contenute nell'Allegato A al decreto.

Gli enti che non provvederanno ad inviare il prospetto degli obiettivi nei modi e nei tempi previsti saranno considerati inadempienti al Patto di stabilità.

Fonte: Gazzetta Ufficiale del 13/03/2014

**L'IFEL comunica che ai fini dell'applicazione dell'articolo 31, comma 6-bis, della Legge n. 183/2011, il termine del 15 marzo entro il quale produrre le istanze di rimodulazione degli**

## **obiettivi del Patto di stabilità interno è prorogato al 21 marzo 2014.**

Al fine di raccogliere le istanze prodotte dagli Enti interessati dalla norma, IFEL ha attivato una rilevazione rivolta a tutti i Comuni che in qualità di Capofila hanno gestito funzioni e servizi in forma associata nel periodo 2009-2011, triennio di spesa corrente utilizzato come base di calcolo dell'obiettivo di Patto 2014. La gestione riferita ad esercizi finanziari differenti dal 2009, 2010 e 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'obiettivo di Patto 2014.

Le istanze sono raccolte da IFEL attraverso la compilazione di una maschera, con autenticazione nell'area riservata sul portale IFEL <http://www.fondazioneifel.it/areariservata/dati-comune> (voce menù "Obiettivo patto di stabilità 2014 - rimodulazione Enti capofila) da parte del Comune Capofila.

Per maggiori informazioni [www.fondazioneifel.it](http://www.fondazioneifel.it)

Fonte: IFEL del 13/03/2014

## **Il Ministero dell'Interno ha reso noto che entro breve tempo i Comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna saranno destinatari degli acconti del fondo di solidarietà per l'anno 2014.**

L'articolo 8 del D.L. n. 16/2014 ("Anticipazione pagamento fondo di solidarietà 2014") stabilisce che l'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun Comune, al 20% di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo del medesimo fondo; a tal fine viene attribuita validità ai dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Viminale in data 31 dicembre 2013.

Le somme da accreditare ai Comuni sarebbero destinate essenzialmente agli enti locali che hanno alzato l'aliquota Imu al valore massimo e che quindi hanno scarsi margini di manovra sulla Tasi, con particolare riguardo ai Comuni in dissesto, per i quali l'aumento della suddetta aliquota risultava obbligatorio.

Fonte: Italia Oggi n. 62 del 14/03/2014 pag. 34

## **Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione del 5 marzo 2014, n. 96: condizioni necessarie per la ricapitalizzazione delle società partecipate.**

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione del 5 marzo 2014, n. 96 ha affermato, con riguardo alle condizioni necessarie per la ricapitalizzazione delle società partecipate, che la deliberazione consiliare con la quale l'ente locale autorizza l'assemblea dei soci alla ricapitalizzazione societaria non può essere configurabile come mero atto di indirizzo, ma è necessario che il responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario esprimano i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

La Corte dei Conti si è espressa sul ruolo degli enti locali quali soci di una società pubblica specificatamente in ordine alla possibilità per gli enti di sottoscrivere l'aumento di capitale di una società partecipata.

Nel caso in esame, una provincia ha chiesto un parere in merito alla possibilità per l'ente locale di sottoscrivere l'aumento di capitale di una società partecipata, che versa attualmente in gravi difficoltà di cassa.

I magistrati contabili hanno ricordato che l'articolo 6, comma 19 del D.L. n. 78/2010 ha imposto il principio del divieto di soccorso finanziario alle società pubbliche partecipate della p. a. che versano in situazioni di irrimediabile dissesto, ossia l'inammissibilità d'interventi tampone con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto.

Di conseguenza, la deliberazione consiliare con la quale l'ente locale autorizza l'assemblea dei soci alla ricapitalizzazione societaria non può essere configurabile come mero atto di indirizzo, ma necessita che il responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario esprimano i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Quindi, la scelta discrezionale della pubblica amministrazione riguardante la decisione di ricapitalizzare una società dovrà essere adeguatamente motivata, sia in chiave positiva che negativa. L'operazione va effettuata tenendo conto della verifica degli impatti sul bilancio locale, in quanto la ricapitalizzazione per perdite produce conseguenze dirette o indirette sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente, sia nel presente che nel futuro.

La Corte, inoltre, ha precisato anche come una simile operazione sia inammissibile qualora risulti svincolata da un piano di rilancio economico-finanziario a medio-lungo termine.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 75 del 17/03/2014 pag. 32

### **Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 10 marzo 2014: competenza della Corte dei Conti in materia di controllo di legalità e regolarità sulla finanza pubblica territoriale.**

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 40 del 10 marzo 2014, ha ribadito il ruolo della Corte dei Conti in materia di controllo e legittimità, anche in relazione agli obblighi derivanti sul patto di stabilità interno da parte di quello esterno comunitario, relativamente agli adempimenti in materia di finanza pubblica che investono il Paese nei confronti della Unione Europea.

Le Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti devono effettuare con ricorrenza annuale i controlli esterni sulla gestione degli enti locali e sulla loro gestione finanziaria, ai sensi dell'art. 1, D.L. n. 174/2012 e artt. 148 e 148-bis, D.Lgs. n. 267/2000.

Tale competenza deriva dalla lettura combinata dell'art. 100 Cost. e degli artt. 111 e 117, primo comma, e dal principio di concorso obbligatorio al "pareggio di bilancio" di tutte le componenti della Repubblica.

Di conseguenza i giudici contabili devono:

- verificare la regolarità ed il funzionamento dei controlli interni degli enti locali;
- esaminare i bilanci preventivi ed i rendiconti anche in relazione agli obiettivi posti dal patto di stabilità interno ed all'osservanza dei limiti dell'indebitamento.

Tale complessa attività può essere svolta solo da un organo terzo imparziale con la conseguenza che le decisioni della Corte dei Conti devono essere ottemperate dagli enti locali, in quanto hanno lo scopo di prevenire e correggere gestioni in grado di alterare l'equilibrio di bilancio consolidato dello Stato nel suo complesso.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 75 del 17/03/2014 pag. 32



**Entro il 31 marzo 2014 gli Enti locali sono tenuti a trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti la seconda relazione semestrale di cui all'art. 148 del D.Lgs. n. 267/2000.**

I Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ed i presidenti delle Province devono, entro il 31 marzo 2014, inviare alle sezioni regionali della Corte dei Conti la seconda relazione semestrale prevista dall'art. 148 del D.Lgs. n. 267/2000.

La relazione è un referto sulla regolarità della gestione economica e sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni.

I riferimenti per la compilazione del referto sono contenuti nella delibera n. 4/2013 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti.

Il documento serve a monitorare la legittimità e la regolarità delle gestioni economiche di ciascun ente locale ed il funzionamento dei controlli interni per il rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio.

Nello specifico, la relazione si articola in due sezioni:

- la prima sezione serve ad individuare quelle mancanze gestionali che possono alterare i profili di una sana e corretta gestione finanziaria evidenziando tutti gli elementi di programmazione, gestione e trasparenza;
- la seconda sezione è utile alla verifica dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema dei nuovi controlli interni, per verificare la loro effettività, l'aspetto organizzativo, la regolamentazione, la metodologia e gli strumenti utilizzati per la loro applicazione.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 75 del 17/03/2014 pag. 32

## **FISCO E TRIBUTI**

**Agenzia delle Entrate, risoluzione 12 marzo 2014, n. 29, : l'ente pubblico che acquisisce presso i Comuni le informazioni occorrenti per verificare la residenza dichiarata dai propri iscritti nelle autocertificazioni non deve pagare l'imposta di bollo.**

Ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 per gli accertamenti d'ufficio non è previsto il pagamento di alcun onere. Lo ha chiarito la risoluzione 12 marzo 2014, n. 29 dell'Agenzia delle Entrate, nella quale si osserva che sono esenti dall'imposta di bollo i certificati, le copie e gli estratti desunti dai registri dello stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive che riguardano la cittadinanza, la nascita, il matrimonio e la morte.

Non sono compresi i certificati di residenza e di stato di famiglia. L'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della L. n. 183/2011, disciplina le modalità con cui le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi possono accedere alle banche dati delle amministrazioni certificanti per l'acquisizione diretta delle informazioni e per eseguire i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini.

In questi casi le amministrazioni sono tenute a consentire agli enti procedenti la consultazione telematica dei loro archivi informatici e l'acquisizione diretta di informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente senza oneri, compresa l'imposta di bollo.

Fonte: Italia Oggi n. 61 del 13/03/2014 pag. 27

**Nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014 è stata pubblicata la Legge 11 marzo 2014, n. 23 recante "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita."**

La Legge n. 23/2014, che si compone di 16 articoli ed entrerà in vigore il prossimo 27 marzo, delega il Governo ad adottare più decreti legislativi per la revisione del sistema fiscale attuale, anche alla luce dei seguenti principi: uniformità, semplificazione, coerenza e compensazione crediti - debiti.

Per quanto di interesse degli enti locali, si segnalano l'art. 2 della legge, che dispone la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, e l'articolo 10, che delega il Governo ad adottare misure per la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali nel rispetto della loro autonomia.

Fonte: Gazzetta Ufficiale del 13/03/2014

## **PERSONALE**

**ARAN, parere RAL\_1657/2014, risposta negativa al quesito se sia possibile remunerare piani di lavoro-progetti obiettivo e/o lavoro straordinario attingendo a risorse non provenienti dal "fondo delle risorse decentrate".**

L'Aran ha risposto negativamente a tale quesito, affermando:

"Relativamente ai compensi incentivanti corrisposti al personale per la realizzazione di progetti obiettivi o di piani di lavoro, si deve ricordare che, per tali finalità, possono essere utilizzate solo le risorse (stabili o variabili) di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto non esistono piani di lavoro, progetti obiettivi o progetti speciali finanziati a carico del bilancio dell'ente.

Infatti, nessuna disposizione contrattuale consente di finanziare tali attività ponendo i relativi oneri direttamente a carico del bilancio dell'ente.

Una tale opzione sarebbe in palese contrasto con le previsioni dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 e con la stessa disciplina contrattuale, secondo le quali gli oneri di tutti i trattamenti economici accessori del personale devono trovare integrale copertura nelle generali risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle modalità di quantificazione ivi previste.

Si esclude, quindi, ogni possibilità, e conseguentemente la legittimità, di incrementi delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa disposti dagli enti, autonomamente e discrezionalmente, al di fuori cioè delle precise prescrizioni e condizioni della contrattazione collettiva nazionale.

Ugualmente, per il finanziamento dei compensi per il lavoro straordinario possono essere utilizzate solo le risorse legittimamente quantificate nel rispetto delle specifiche previsioni dell'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999".

Fonte: ARAN del 12/03/2014

**Legge di stabilità 2014, commi 563 e seguenti dell'art. 1: società delle amministrazioni pubbliche locali, impulso all'efficienza e mobilità**

I commi 563 e seguenti dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014, aventi ad oggetto la "mobilità", cercano di dare impulso all'efficienza delle società delle amministrazioni pubbliche locali.

L'art. 1, comma 563 della Legge di stabilità 2014 prevede che le società controllate, sulla base di un accordo tra di esse, senza la necessità del consenso del lavoratore, possono realizzare processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della L. n. 147/2013, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità di cui ai successivi commi 564 e 565.

La procedura potrà essere attivata nel caso in cui sia l'ente controllante a promuoverla con proprio atto di indirizzo poiché ravvisa la necessità di prevedere piani industriali di revisione dei servizi esternalizzati e a condizione che l'obiettivo sia quello di una riduzione della spesa attraverso un processo di riorganizzazione soprattutto nel caso di esuberi di personale.

In questo modo l'ente può privilegiare l'acquisizione di personale mediante la mobilità, evitando quindi nuove procedure di reclutamento di risorse umane.

Ne consegue che la società può procedere ad un licenziamento collettivo solo nel silenzio dell'ente controllante, che può richiedere invece di ricorrere, appunto, alla mobilità.

A seguito della richiesta dell'ente controllante le società sono costrette ad effettuare una revisione delle eccedenze di personale nel caso in cui l'incidenza di tali spese sia pari o superiore al 50% delle spese correnti.

In questi casi, infatti, il legislatore giudica necessaria la rilevazione, ma potrebbe risultare che non vi sia personale in esubero e che quindi non sia necessario né imporre una riduzione del personale né vietare che si possa procedere a nuove assunzioni nei servizi pubblici locali.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 75 del 17/03/2014 pag. 32

## **POLIZIA LOCALE**

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, circolare n. 4920/2014: riepilogate tutte le disposizioni emanate sul rinnovo della patente di guida.**

Con circolare n. 4920/2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha riepilogato tutte le disposizioni emanate riguardo alla nuova procedura di rinnovo di validità della patente di guida

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14/03/2014

## **SERVIZI PUBBLICI**

**CORTE DEI CONTI, Sez. regionale di controllo per la Regione Piemonte, 19/2/2014 n. 36 : chiarimenti sulla questione se l'ente locale possa attribuire un diritto reale, a titolo gratuito o dietro corrispettivo meramente simbolico, in favore di un'associazione operante, senza fini di lucro, sul territorio comunale.**

“La questione proposta concerne, in estrema sintesi, la possibilità di attribuire un diritto reale, a titolo gratuito o dietro corrispettivo meramente simbolico, in favore di un’associazione operante, senza fini di lucro, sul territorio comunale.

Fermo restando che ogni scelta gestionale è rimessa al prudente apprezzamento degli organi amministrativi dell’ente e che, pertanto, la Corte non può esprimersi sulla specifica richiesta (né può offrire un avallo preventivo), la questione può essere affrontata in termini generali, indagando la facoltà di un ente di procedere ad attribuzioni patrimoniali (nella fattispecie, attinenti al patrimonio immobiliare) a terzi soggetti, presenti sul territorio comunale.

In proposito, si possono indicare principi generali in merito alla possibilità, per l’ente locale, di procedere con simili attribuzioni al fine di consentire lo svolgimento di attività che presentino interesse per l’amministrazione locale o per la comunità insediata sul territorio sul quale insiste l’ente.

In effetti, fermo restando il rispetto del regime giuridico connesso alla natura dei beni (diverso se appartenenti al demanio, al patrimonio disponibile o indisponibile), va rilevato che **nelle norme di contabilità non si rinviene alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che in base all’ordinamento deve perseguire, tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione.**

Ciò posto, come precisato nella deliberazione della Sezione Lombardia n. 262 del 31 maggio 2012 “se l’azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l’attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo perso”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo.

**La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l’attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l’attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell’ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata”** (cfr. anche deliberazione Sezione Lombardia n. 349/2011/PAR).

E’ chiaro, peraltro, che nel momento in cui l’ente locale ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale, le cautele devono essere inevitabilmente maggiori: si tratta, infatti, dell’imprescindibile esigenza di **assicurare il rispetto dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione, di concorrenzialità e di pubblicità**, predicati intrinseci dell’attività amministrativa.

In particolare, **trattandosi dell’attribuzione di un chiaro vantaggio economico, l’ente dovrà rispettare l’articolo 12 della legge n. 241/90, avendo cura di predeterminare (auspicabilmente in forma regolamentare) i casi, le condizioni e le modalità per la concessione di simili utilità ed il confronto concorrenziale tra aspiranti.**

Conclusivamente, pur non potendo esprimersi sulla fattispecie concreta prospettata nell’istanza di parere, la Sezione richiama l’ente locale all’osservanza del principio generale per cui **l’attribuzione patrimoniale è da considerarsi consentita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio.**

Sarà poi onere dell’ente evidenziare le **finalità pubblicistiche che esso intende perseguire con il contratto in esame, previa necessaria verifica che l’utilità sociale perseguita sia compresa nelle finalità istituzionali cui l’ente locale è deputato.**

In ogni caso, l’eventuale attribuzione dovrà essere conforme, oltre a quelli sopra richiamati, anche al principio di congruità della spesa mediante una **valutazione comparativa degli interessi complessivi dell’ente locale.** In caso contrario, l’attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione.”

